Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

#### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 aprile 2000

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza g. verdi 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 59/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. **86.** 

Regolamento recante norme per l'esecuzione degli emendamenti alla Convenzione ed all'accordo operativo sull'Organizzazione internazionale per le comunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), adottati a Londra il 20-24 aprile 1998.

#### SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. 86. — Regolamento recante norme per l'esecuzione degli emendamenti alla Convenzione ed all'accordo operativo sull'Organizzazione internazionale per le comunicazioni marit time via satellite (INMARSAT), adottati a Londra il 20-24 aprile 1998	d -	4
	O	
Emendamenti	. »	6
Traduzione non ufficiale	. »	24
Note	. »	44

#### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. 86.

Regolamento recante norme per l'esecuzione degli emendamenti alla Convenzione ed all'accordo operativo sull'Organizzazione internazionale per le comunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), adottati a Londra il 20-24 aprile 1998.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 263, con il quale è stata resa esecutiva la Convenzione istitutiva dell'INMARSAT;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla Convenzione e all'accordo operativo sull'Organizzazione internazionale per le comunicazioni marittime via satellite, adottati a Londra il 20-24 aprile 1998, allegati al presente regolamento e vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2000

#### **CIAMPI**

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

DILIBERTO, Ministro della giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Cardinale, Ministro delle comunicazioni

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 16

ALLEGATI

#### TO: ALL INMARSAT PARTIES AND SIGNATORIES

#### 1998 AMENDMENTS TO THE INMARSAT CONVENTION AND OPERATING AGREEMENT FOR THE RESTRUCTURING OF INMARSAT

#### 1 Adoption of Amendments by Assembly

The Director General of the International Mobile Satellite Organization presents his compliments and has the honour to refer to the amendments to the Inmarsat Convention and Operating Agreement for the restructuring of Inmarsat, adopted and confirmed respectively by the Inmarsat Assembly at its Twelfth Session, held in London from 20-24 April 1998.

Copies of the certified amendments, which were adopted in the English, French, Russian and Spanish languages, as equally authentic texts, are attached.

References are also made in this respect to the Report of the Twelfth Session of the Assembly (ASSEMBLY/12/20), sent to Parties and Signatories on 11 May 1998.

#### 2 Other Decisions of the Assembly Related to the Amendments

(i) The Assembly decided that the decision to confirm the amendment to the Operating Agreement was conditional upon an affirmative Council decision that satisfactory commercial documentation (including the LES Operator Agreement) affecting the transaction had been completed and that the conditions precedent stated in the Master Transition Agreement, as supplemented based on due diligence, had been satisfied or waived by the Council (ASSEMBLY/12/20, paragraph 8.3.8 (c)).

It is expected that the Council will be requested, at its Seventy-Fourth Session, to be held from 10-13 November 1998, to make an affirmative decision that these conditions have been satisfied.

(ii) The Assembly further decided to consider rapid implementation of the amendments to the Convention and Operating Agreement at an Extraordinary Session, to be held in September 1998 (ASSEMBLY/12/20, paragraphs 8.4.4 and 10.1).

The Council has recommended that the date for such implementation should be 1 January 1999, or such later date as the Council decides (ASSEMBLY/12/2, paragraph 6.3 and Annex VII, and ASSEMBLY/12/3, paragraph 4.5.2(f)).

(iii) The Assembly also decided, as recommended by the IWG, to urge all Parties and Signatories to use their best efforts to accept the amendments in accordance with Article 34(2) of the Convention and Article XVIII(2) of the Operating Agreement as soon as possible so as to expedite their formal entry into force (ASSEMBLY/12/20, paragraph 8.3.9).

Under these Articles, the amendments will formally enter into force 120 days after two-thirds of the Parties and Signatories, representing two-thirds of the total investment shares as at 24 April 1998, have accepted them.

#### 3 Notification of Amendments by Depositary

Formal notification of the adoption and confirmation of the amendments by the Assembly will also be forwarded to your Party and Signatory by the Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO), as Depositary of the Inmarsat Convention and Operating Agreement, in accordance with Articles 35(2) and XIX(2) thereof, respectively.

#### 4 Action Now Requested by Signatories

Signatories are now requested to send to their respective Governments notice of their approval of the amendment to the Operating Agreement, as required by Article XVIII(2) of the Operating Agreement.

#### 5 Action Now Requested by Parties

As urged by the Assembly (see paragraph 2 (iii) above), Parties are requested to initiate without delay the process necessary for their acceptance of the amendments. In order to save time, the start of this process should not await the Council or Assembly decisions referred to in paragraphs 2 (i) and (ii) above.

Parties are accordingly requested to send to the Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO), at 4, Albert Embankment, London SE1 7SR, as soon as possible, the following:

- (a) notification of the Party's acceptance of the amendments to the Convention, and
- (b) notification of the Signatory's approval of the amendment to the Operating Agreement.

A model form of acceptance on behalf of your Party and Signatory, which could be adapted as necessary, is attached for your convenience.

The Director General avails himself of this opportunity to renew the assurance of his highest consideration.

London, 15 May 1998

# MODEL FORM FOR ACCEPTANCE OF THE RESTRUCTURING AMENDMENTS TO THE INMARSAT CONVENTION AND OPERATING AGREEMENT

## [HEAD OF STATE, HEAD OF GOVERNMENT OR MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF [COUNTRY]]

Date

Secretary-General International Maritime Organization (IMO) 4 Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom

1998 AMENDMENTS TO THE INMARSAT CONVENTION AND OPERATING AGREEMENT FOR THE RESTRUCTURING OF THE ORGANIZATION

Dear Sir

I refer to the amendments to the Inmarsat Convention and Operating Agreement, adopted and confirmed respectively by the Inmarsat Assembly at its Twelfth Session, held in London from 20-24 April 1998, for the restructuring of the Organization.

The Party of [name of country] would like to notify you of the Party's acceptance of the 1998 amendments to the Convention, and of the approval of the 1998 amendment to the Operating Agreement by the Signatory of [name of country] [name of Signatory].

Accept, Sir, the renewed assurance of my highest consideration.

Yours sincerely

[Name of Head of State, Head of Government or Minister of Foreign Affairs]

#### **CERTIFICATION**

I certify that the attached texts are the authentic amendments to the Inmarsat Convention and Operating Agreement, in the English, French, Russian and Spanish languages, adopted and confirmed, respectively, by the Inmarsat Assembly on 24 April 1998 at its Twelfth Session held in London.

Warren Grace Director General

London 11 May 1998

### AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION

The acronym "(Inmarsat)" is deleted in the Title to the Convention

The third and fourth paragraphs of the Preamble are deleted

The fifth paragraph of the Preamble is replaced by the following text, as the third paragraph:

DETERMINED, to this end, to continue to make provision for the benefit of telecommunications users of all nations through the most advanced suitable space technology available, for the most efficient and economic facilities possible consistent with the most efficient and equitable use of the radio frequency spectrum and of satellite orbits.

The sixth and seventh paragraphs of the Preamble are deleted

The following new text is added as the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth paragraphs of the Preamble:

RECOGNIZING that the International Mobile Satellite Organization has, in accordance with its original purpose, established a global mobile satellite communications system for maritime communications, including distress and safety of life communications capabilities which are specified in the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended from time to time, and the Radio Regulations specified in the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, as amended from time to time, as meeting certain radiocommunications requirements of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS),

RECALLING that the Organization has extended its original purpose by providing aeronautical and land mobile satellite communications, including aeronautical satellite communications for air traffic management and aircraft operational control (aeronautical safety services), and is also providing radiodetermination services.

ACKNOWLEDGING that increased competition in the provision of mobile satellite services has made it necessary for the Inmarsat satellite system to be operated through the Company as defined in Article 1 in order that it can remain commercially viable and thereby ensure, as a basic principle, the continuity of maritime satellite distress and safety communications services for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS),

INTENDING that the Company will observe certain other basic principles, namely, non-discrimination on the basis of nationality, acting exclusively for peaceful purposes, seeking to serve all areas where there is a need for mobile satellite communications, and fair competition,

NOTING that the Company would operate on a sound economic and financial basis, having regard to accepted commercial principles,

AFFIRMING that there is a need for intergovernmental oversight to ensure that the Company fulfils obligations for provision of services for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and complies with the other basic principles;

Article 1 - Definitions, is replaced by the following text:

#### Article 1

#### **Definitions**

For the purposes of this Convention:

- (a) "The Organization" means the intergovernmental organization established pursuant to Article 2.
- (b) "The Company" means the corporate entity or entities established under national law and through which the Inmarsat satellite system is operated.
- (c) "Party" means a State for which this Convention has entered into force.
- (d) "Public Services Agreement" means the Agreement executed by the Organization and the Company, as referred to in Article 4(1).
- (e) "GMDSS" means the Global Maritime Distress and Safety System as established by the International Maritime Organization.

Article 2 - Establishment of Inmarsat, is replaced by the following new title and text:

#### Article 2

#### Establishment of the Organization

The International Mobile Satellite Organization, herein referred to as "the Organization", is hereby established.

#### Article 3 - Purpose, is replaced by the following text:

#### Article 3

#### Purpose

The purpose of the Organization is to ensure that the basic principles set forth in this Article are observed by the Company, namely:

- (a) ensuring the continued provision of global maritime distress and safety satellite communications services, in particular those which are specified in the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended from time to time, and the Radio Regulations specified in the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, as amended from time to time, relative to the GMDSS;
- (b) providing services without discrimination on the basis of nationality;
- (c) acting exclusively for peaceful purposes;
- (d) seeking to serve all areas where there is a need for mobile satellite communications, giving due consideration to the rural and the remote areas of developing countries;
- (e) operating in a manner consistent with fair competition, subject to applicable laws and regulations.

#### The following Articles are deleted:

Article 4	Relationship between a Party and its Designated Entity
Article 5	Operational and Financial Principles of the Organization
Article 6	Provision of Space Segment
Article 7	Access to Space Segment
Article 8	Other Space Segments

The following new Article 4 is added:

#### Article 4

#### Implementation of Basic Principles

(1) The Organization, with the approval of the Assembly, shall execute a Public Services Agreement with the Company and shall conclude such other arrangements as may be necessary to enable the Organization to oversee and ensure the observance by the Company of the basic principles set forth in Article 3, and to implement any other provision of this Convention.

(2) Any Party in whose territory the Company's headquarters are located shall take appropriate measures, in accordance with its national laws, as may be necessary to enable the Company to continue to provide GMDSS services and observe the other basic principles, as referred to in Article 3.

Article 9 - Structure, is renumbered as new Article 5

Paragraphs (b) and (c) of new Article 5 are deleted and the following new Article 5, paragraph (b) is added:

(b) A Secretariat, headed by a Director.

Article 10- Assembly - Composition and Meetings is renumbered as new Article 6

New Article 6 (2) is replaced by the following text and the following new paragraph (3) is added:

- (2) Regular sessions of the Assembly shall be held once every two years. Extraordinary sessions shall be convened upon the request of one-third of the Parties or upon the request of the Director, or as may be provided for in the Rules of Procedure for the Assembly.
- (3) All Parties are entitled to attend and participate at meetings of the Assembly, regardless of where the meeting may take place. The arrangements made with any host country shall be consistent with these obligations.

Article 11 - Assembly-Procedure, is renumbered as new Article 7

Article 12 - Assembly-Functions, is renumbered as new Article 8, and replaced with the following text:

#### Article 8

#### Assembly - Functions

The functions of the Assembly shall be:

- (a) to consider and review the purposes, general policy and long term objectives of the Organization and the activities of the Company which relate to the basic principles, set forth in Article 3, taking into account any recommendations made by the Company thereon;
- to take any steps or procedures necessary to ensure observance by the Company of the basic principles, as provided for in Article 4, including approval of the conclusion, modification and termination of the Public Services Agreement under Article 4(1);

- (c) to decide upon questions concerning formal relationships between the Organization and States, whether Parties or not, and international organizations;
- (d) to decide upon any amendment to this Convention pursuant to Article 18 thereof;
- (e) to appoint a Director under Article 9 and to remove the Director, and
- (f) to exercise any other function conferred upon it under any other Article of this Convention.

#### The following Articles are deleted:

Article 13	Council - Composition	-
Article 14	Council - Procedure	
Article 15	Council - Functions	
Article 16	Directorate (,)	
Article 17	Representation at Meetings	3

#### The following new Article 9 is added:

#### Article 9

#### <u>Secretariat</u>

- (1) The term of appointment of the Director shall be for four years or such other term as the Assembly decides.
- (2) The Director shall be the legal representative of the Organization and Chief Executive Officer of the Secretariat, and shall be responsible to and under the direction of the Assembly.
- (3) The Director shall, subject to the guidance and instructions of the Assembly, determine the structure, staff levels and standard terms of employment of officials and employees, and consultants and other advisers to the Secretariat, and shall appoint the personnel of the Secretariat.
- (4) The paramount consideration in the appointment of the Director and other personnel of the Secretariat shall be the necessity of ensuring the highest standards of integrity, competency and efficiency.

- (5) The Organization shall conclude, with any Party in whose territory the Organization establishes the Secretariat, an agreement, to be approved by the Assembly, relating to any facilities, privileges and immunities of the Organization, its Director, other officers, and representatives of Parties whilst in the territory of the host Government, for the purpose of exercising their functions. The agreement shall terminate if the Secretariat is moved from the territory of the host Government.
- (6) All Parties, other than a Party which has concluded an agreement referred to in paragraph (5), shall conclude a Protocol on the privileges and immunities of the Organization, its Director, its staff, of experts performing missions for the Organization and of representatives of Parties whilst in the territory of Parties for the purposes of exercising their functions. The Protocol shall be independent of this Convention and shall prescribe the conditions for its termination.

### Article 18 - Costs of Meetings, is renumbered as Article 10 and replaced with the following text:

Article 10

#### Costs/

- (1) The Organization shall, in the Public Services Agreement, arrange for the costs associated with the following to be paid by the Company:
- (a) establishment and operation of the Secretariat;
- (b) the holding of Assembly sessions; and
- (c) the implementation of any measures taken by the Organization in accordance with Article 4 to ensure that the Company observes the basic principles.
- (2) Each Party shall meet its own costs of representation at Assembly meetings.

The following Articles are deleted:

Article 19 Establishment of Utilization Charges

Article 20 Procurement ·

Article 21 Inventions and Technical Information

### Article 22 - Liability, is renumbered as Article 11 and replaced with the following text:

#### Article 11

#### Liability

Parties are not, in their capacity as such, liable for the acts and obligations of the Company, except in relation to non-Parties or natural or juridical persons they might represent in so far as such liability may follow from treaties in force between the Party and the non-Party concerned. However, the foregoing does not preclude a Party which has been required to pay compensation under such a treaty to a non-Party or to a natural or juridical person it might represent from invoking any rights it may have under that treaty against any other Party.

#### The following Articles are deleted:

Article 23 Excluded Costs

Article 24 Audit

Article 25 - Legal Personality, is renumbered as new Article 12, and replaced with the following text;

#### Article 12

### Legal Personality

The Organization shall have legal personality. For the purpose of its proper functioning, it shall, in particular, have the capacity to contract, to acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property, to be a party to legal proceedings and to conclude agreements with States or international organizations.

### The following Article is deleted:

Article 26 Privileges and Immunities

Article 27 - Relationship with other International Organizations, is renumbered as new Article 13 and replaced with the following text:

#### Article 13

#### Relationship with other International Organizations

The Organization shall co-operate with the United Nations and its bodies dealing with the Peaceful Uses of Outer Space and Ocean Area, its Specialized Agencies, as well as other international organizations, on matters of common interest.

### Article 28 - Notification to the International Telecommunication Union, is deleted

Article 29 - Withdrawal, is renumbered as new Article 14 and replaced with following new text:

#### Article 14

#### Withdrawal

Any Party may, by written notification to the Depositary, withdraw voluntarily from the Organization at any time, such withdrawal to be effective upon receipt by the Depositary of such notification.

The following Article is deleted:

Article 30 Suspension and Termination

Article 31 - Settlement of Disputes, is renumbered as new Article 15 and replaced with the following new text:

#### Article 15

#### Settlement of Disputes

Disputes between Parties, or between Parties and the Organization, relating to any matter arising under this Convention, should be settled by negotiation between the parties concerned. If within one year of the time any party has requested settlement, a settlement has not been reached and if the parties to the dispute have not agreed either (a) in the case of disputes between Parties, to submit it to the International Court of Justice; or (b) in the case of other disputes, to some other procedure for settling disputes, the dispute may, if the parties to the dispute consent, be submitted to arbitration in accordance with the Annex to this Convention.

Article 32 - Signature and Ratification, is renumbered as new Article 16 and the following amendments made:

The title of the Article is changed to Consent to be Bound

Paragraphs (3) and (4) are deleted

Paragraph (5) is deleted and replaced with the following new text:

(5) Reservations cannot be made to this Convention.

Article 33 - Entry Into Force, is renumbered as new Article 17

### Article 34 - Amendments, is renumbered as new Article 18 and replaced with the following new text:

#### Article 18

#### **Amendments**

- (1) Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be circulated by the Director to all other Parties and to the Company. The Assembly shall consider the amendment not earlier than six months thereafter, taking into account any recommendation of the Company. This period may in any particular case be reduced by the Assembly by a substantive decision by up to three months.
- (2) If adopted by the Assembly, the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which, at the time of adoption by the Assembly, were Parties. Upon entry into force, the amendment shall become binding upon those Parties that have accepted it. For any other State which was a Party at the time of adoption of the amendment by the Assembly, the amendment shall become binding on the day the Depositary receives its notice of acceptance.

#### Article 35 - Depositary, is renumbered as new Article 19

New Article 19, paragraphs (2) and (3) are replaced with the following text:

- (2) The Depositary shall promptly inform all Parties of:
  - (a) Any signature of the Convention.
  - (b) The deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
  - (c) The entry into force of the Convention.
  - (d) The adoption of any amendment to the Convention and its entry into force.
  - (e) Any notification of withdrawal.
  - Other notifications and communications relating to the Convention.
- (3) Upon entry into force of an amendment to the Convention, the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

The title of the Annex to the Convention is replaced by the following new title

### PROCEDURES FOR THE SETTLEMENT OF DISPUTES REFERRED TO IN ARTICLE 15 OF THE CONVENTION

Article 1 to the Annex is replaced with the following new text:

#### Article 1

Disputes cognizable pursuant to Article 15 of the Convention shall be dealt with by an arbitral tribunal of three members.

Article 2 to the Annex is replaced with the following new text:

#### Article 2

Any petitioner or group of petitioners wishing to submit a dispute to arbitration shall provide each respondent and the Secretariat with a document containing:

- (a) A full description of the dispute, the reasons why each respondent is required to participate in the arbitration, and the measures being requested;
- (b) The reasons why the subject matter of the dispute comes within the competence of a tribunal and why the measures requested can be granted if the tribunal finds in favour of the petitioner;
- (c) An explanation why the petitioner has been unable to achieve a settlement of the dispute by negotiation or other means short of arbitration;
- (d) Evidence of the agreement or consent of the disputants when this is a condition for arbitration;
- (e) The name of the person designated by the petitioner to serve as a member of the tribunal.

The Secretariat shall promptly distribute a copy of the document to each Party.

#### Article 3, paragraph (1) to the Annex is replaced with the following new text:

(1) Within sixty days from the date copies of the document described in Article 2 have been received by all the respondents, they shall collectively designate an individual to serve as a member of the tribunal. Within that period, the respondents may jointly or individually provide each disputant and the Secretariat with a document stating their individual or collective responses to the document referred to

in Article 2 and including any counter-claims arising out of the subject matter of the dispute.

### Article 5, paragraphs (2), (6), (8) and (11) to the Annex are replaced with the following new text:

- (2) The proceedings shall be held in private and all material presented to the tribunal shall be confidential. However, the Organization shall have the right to be present and shall have access to the material presented. When the Organization is a disputant in the proceedings, all Parties shall have the right to be present and shall have access to the material presented.
- (6) The tribunal shall hear and determine counter-claims arising directly out of the subject matter of the dispute, if the counter-claims are within its competence as defined in Article 15 of the Convention.
- (8) At any time during the proceedings, the tribunal may terminate the proceedings if it decides the dispute is beyond its competence as defined in Article 15 of the Convention.
- (11) The tribunal shall forward its decision to the Secretariat, which shall distribute it to all Parties.

#### Article 7 to the Annex is replaced with the following new text:

#### Article 7

Any Party or the Organization may apply to the tribunal for permission to intervene and become an additional disputant. The tribunal shall grant permission if it determines that the applicant has a substantial interest in the case.

#### Article 9 to the Annex is replaced with the following new text:

#### Article 9

Each Party and the Organization shall provide all information which the tribunal, at the request of a disputant or on its own initiative, determines to be required for the handling and determination of the dispute.

#### Article 11 to the Annex is replaced with the following new text:

#### Article 11

- (1) The decision of the tribunal shall be in accordance with international law and be based on:
  - (a) The Convention,
  - (b) Generally accepted principles of law.
- (2) The decision of the tribunal, including any reached by agreement of the disputant pursuant to Article 5(7), shall be binding on all the disputants, and shall be carried out by them in good faith. If the Organization is a disputant, and the tribunal decides that a decision of any organ of the Organization is null and void as not being authorized by or in compliance with the Convention, the decision of the tribunal shall be binding on all Parties.
- (3) If a dispute arises as to the meaning or scope of its decision, the tribunal shall construe it at the request of any disputant.



# AMENDMENT TO THE OPERATING AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION

Article XVII, paragraph (2) - Entry into Force, is replaced with the following new text:

(2) This Agreement shall terminate either when the Convention ceases to be in force or when amendments to the Convention deleting references to the Operating Agreement enter into force, whichever is earlier.

VISTO: IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

F.TO DINI

#### A: TUTTE LE PARTI E I FIRMATARI DI INMARSAT

#### EMENDAMENTI DEL 1998 ALLA CONVENZIONE ED ALL'ACCORDO OPERATIVO DI INMARSAT PER LA RISTRUTTURAZIONE DI INMARSAT

1. Adozione degli emendamenti da parte dell'Assemblea

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite presenta i suoi complimenti ed ha i onore di fare riferimento agli emendamenti alla Convenzione ed all'Accordo Operativo Inmarsat per la ristrutturazione di Inmarsat, rispettivamente adottati e confermati dall'Assemblea di Inmarsat nel corso della sua Dodicesima Sessione, svoltasi a Londra dal 20 al 24 aprile 1998.

Acciudiamo in allegato copie degli emendamenti autenticati, adottati nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

A tale riguardo, si fa altresi riferimento alla Relazione della Dodicesima Sessione dell'Assemblea (ASSEMBLY/12/20), inviata alle Parti ed ai Firmatari l'11 maggio

#### 2. Ulteriori decisioni dell'Assemblea in relazione agli emendamenti

L'Assemblea ha stabilito che la decisione di confermare gli emendamenti all'Accordo Operativo dipende dalla decisione positiva del Consiglio sul soddisfacente completamento della documentazione commerciale (compreso l'Accordo sull'Operatore LES) relativa alla transazione e che le condizioni precedentemente affermate nell'Accordo di Transizione Master, e relative integrazioni debitamente apportate, sono state soddisfatte o rinviate dal Consiglio (ASSEMBLY/12/20, paragrafo 8.3.8 (c)).

Si prevede che al Consiglio, nel corso della sua Settantaquattresima Sessione, che si svolgerà dal 10 al 13 novembre 1998, sarà chiesto di decidere se tali condizioni sono state soddisfatte.

(ii) L'Assemblea ha inoltre deciso di esaminare la rapida attuazione degli emendamenti alla Convenzione ed all'Accordo Operativo nel corso di una Sessione Straordinaria, da tenere nel settembre 1998 (ASSEMBLY/12/20, paragrafi 8.4.4 e 10.1).

Il Consiglio ha raccomandato come data di inizio per l'attuazione il 1 gennaio 1999, o una data successiva, decisa dal Consiglio (ASSEMBLY/12/20, paragrafo 6.3 e (ASSEMBLY/12/3, paragrafo 4.5.2 (f)).

(iii) L'Assemblea ha altresì deciso, su raccomandazione dell'IWG, di sollecitare tutte le Parti ed i Firmatari ad adoperarsi al meglio per accettare gli emendamenti, in conformità con l'Articolo 34(2) della Convenzione e con l'Articolo XVIII (2) dell'Accordo Operativo, non appena possibile, in modo tale da accelerare la loro formale entrata in vigore (ASSEMBLY/12/20, paragrafo 8.3.9).

Ai sensi di detti Articoli, gli emendamenti entreranno formalmente in vigore 120 giorni dopo che i due terzi delle Parti e dei Firmatari, che rappresentano i due terzi del totale delle quote di investimento al 24 aprile 1998, li avranno accettati.

#### 3. Notifiche degli emendamenti da parte del depositario

Formale notifica dell'adozione e conferma degli emendamenti da parte dell'Assemblea sarà altresi inoltrata alla Vostra Parte ed al Firmatario dal Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), quale Depositario della Convenzione e dell'Accordo Operativo Inmarsat, rispettivamente in conformità con gli Articoli 35(2) e XIX(2).

#### 4. Azioni attualmente richieste ai Firmatari-

Si chiede ora ai Firmatari di inviare ai rispettivi Governi notifica dell'approvazione degli emendamenti all'Accordo Operativo, come previsto dall'Articolo XVIII(2) dell'Accordo Operativo.

#### 5. Azioni attualmente richieste alle Parti

Come sollecitato dall'Assemblea (cfr. ii precedente paragrafo 2 (iii)), si chiede alle Parti di dare immediatamente avvio ai processo necessario all'approvazione degli emendamenti. Al fine di risparmiare tempo, l'avvio di tale processo dovrebbe essere indipendente dalle decisioni del Consiglio o dell'Assemblea di cui ai precedenti paragrafi 2 (i) e (ii).

Si chiede pertanto alle Parti di inviare quanto segue al Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), al 4, Albert Embankment, London SE1 7SR, non appena possibile:

- (a) Comunicazione che le Parti hanno accettato gli emendamenti alla Convenzione;
- (b) Comunicazione che i Firmatari hanno approvato gli emendamenti all'Accordo Operativo.

Alleghiamo per vostra convenienza il facsimile del un modulo di accettazione della vostra Parte e del Firmatario; il facsimile può essere opportunamente adattato.

Il Direttore Generale coglie l'occasione per rinnovare i sensi della sua più altaconsiderazione.

Londra, 15 maggio 1998

# FACSIMILE DEL MODULO DI ACCETTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE ALLA CONVENZIONE ED ALL'ACCORDO OPERATIVO INMARSAT

[CAPO DI STATO, CAPO DI GOVERNO O MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI....]

Data

Segretario Generale Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) 4, Albert Embankment London SE1 7SR United Kingdom

#### EMENDAMENTI DEL 1998 ALLA CONVENZIONE ED ALL'ACCORDO OPERATIVO DI INMARSAT PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Eccellenza,

desidero fare riferimento agli emendamenti alla Convenzione ed all'Accordo Operativo Inmarsat, rispettivamente adottati e confermati dall'Assemblea di Inmarsat nel corso della sua Dodicesima Sessione, svoltasi a Londra dal 20 al 24 aprile 1998, per la ristrutturazione dell'Organizzazione.

La Parte di [nome del paese] desidera comunicare che il Firmatario di [nome del paese] [nome del Firmatario] ha accettato gli emendamenti dei 1998 alla Convenzione, ed approvato gli emendamenti del 1998 all'Accordo Operativo.

La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia più alta considerazione.

[Nome del Capo di Stato, Capo di Governo o Ministro degli Affari Esteri]

#### **CERTIFICAZIONE**

Certifico che i testi in allegato sono gli autentici emendamenti alla Convenzione ed all'Accordo Operativo Inniarsat, nelle lingue inglese, francese, russa e spagnoia, rispettivamente adottati e confermati dall'Assemblea di Inmarsat nel corso della sua Dodicesima Sessione, svoltasi a Londra il 24 aprile 1998.

(F.to: Warrer, Grace)

Londra 11 maggio 1998

# EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE

La sigla "(Inmarsat)" nel titolo della Convenzione è cancellata

Il terzo e quarto paragrafo del Preambolo sono cancellati

Il quinto paragrafo del Preumbolo è sostituito dal testo seguente, come terzo paragrafo:

DECISI, a tal fine, a continuare ad adoperarsi a beneficio degli utenti di telecomunicazioni di tutte le nazioni tramite la più appropriata e più avanzata tecnologia spaziale disponibile e a disporre delle attrezzature più efficienti ed economiche possibile compatibili con l'uso più efficiente ed equo dello spettro di frequenze radio e delle orbite satellitari,

Il sesto ed il settimo paragrafo del Preambolo sono cancellati

Il seguente nuovo testo si aggiunge come quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono paragrafo del Preambolo:

RICONOSCENDO che l'Organizzazione Internazionale per le Comunicazioni marittime via Satellite, in conformità con le sue finalità originarie, ha istituito un sistema mondiale di comunicazioni satellitari mobili per le comunicazioni marittime, comprese le capacità di telecomunicazione di soccorso e di sicurezza della vita umana, specificate nella Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974, e relativi emendamenti, e dai Regolamenti Radio, descritti nella Costituzione e nella Convenzione dell'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni, e relativi emendamenti, per soddisfare determinati criteri di radiocomunicazioni del Sistema Mondiale di Soccorso e di Sicurezza in Mare (GMDSS),

RICORDANDO che l'Organizzazione ha ampliato le sue finalità originarie, includendo le comunicazioni satellitari mobili aeronautiche e terrestri, ivi comprese le comunicazioni satellitari aeronautiche per la gestione del traffico aereo ed il controllo

operativo degli aeromobili (servizi di sicurezza aeronautica), e fornisce inoltre servizi di radiodeterminazione,

RICONOSCENDO che, a causa della crescente concorrenza nell'erogazione di servizi satellitari mobili, il sistema satellitare Inmarsat deve essere gestito tramite la Compagnia, come definito all'Articolo 1, per poter restare valido dal punto di vista commerciale ed assicurare pertanto, come principio di base, la continuità dei servizi di comunicazione satellitare di soccorso e di sicurezza in mare per il Sistema Mondiale di Soccorso e di Sicurezza in Mare (GMDSS),

RIBADENDO che la Compagnia osserverà alcuni altri principi di base, ed in particolare quello di non discriminazione basata sulla nazionalità, agendo esclusivamente per scopi pacifici e cercando di servire tutte le aree in cui c'è necessità di comunicazioni satellitari mobili, ed il principio di equa concorrenza,

PRENDENDO ATTO che la Compagnia opererà su una solida base economica e finanziaria, e tenendo in considerazione i principi commerciali accettati,

AFFERMANDO la necessità di una supervisione inter-governativa per garantire che la Compagnia onori gli obblighi di erogazione dei servizi per il Sistema Mondiale di Soccorso e di Sicurezza in Mare (GMDSS) e si attenga agli altri principi di base;

#### Articolo 1 – Definizioni, è sostituito dal testo seguente:

Articolo l

#### Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- (a) Per "Organizzazione" si intende l'organizzazione intergovernativa istituita in base all'Articolo 2;
- (b) Per "Compagnia" si intende l'ente o gli enti sociali istituiti ai sensi della legislazione nazionale e tramite i quali agisce il sistema satellitare Inmarsat;
- (c) Per "Parte" si intende uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore;

- (d) Per "Accordo di servizi pubblici" si intende l'Accordo eseguito dall'Organizzazione e dalla Compagnia, di cui all'Articolo 4(1);
- (e) Per "GMDSS" si intende il Sistema Mondiale di Soccorso e di Sicurezza in Mare istituito dall'Organizzazione Marittima Internazionale.

#### Articolo 2 – Istituzione di Inmarsat, è sostituito dal nuovo titolo e testo seguenti:

#### Articolo 2

#### Istituzione dell'Organizzazione

Viene in questa sede istituita l'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite, qui di seguito definita "l'Organizzazione"

#### Articolo 3 – Finalità, è sostituito dal testo seguente:

Articolo 3

#### Finalità

Finalità dell'Organizzazione è garantire che i principi di base enunciati nel presente Articolo siano rispettati dalla Compagnia, in particolare:

- (a) assicurando l'erogazione continua di servizi di telecomunicazione via satellite per il soccorso e la sicurezza in mare al livello mondiale, ed in particolare quelli specificati nella Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974, e relativi emendamenti, ed i regolamenti Radio, di cui alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, e relativi emendamenti, relativi al GMDSS;
- (b) erogando servizi senza discriminazione basata sulla nazionalità;
- (c) agendo esclusivamente a fini pacifici;
- (d) cercando di servire tutte le zone in cui c'è necessità di comunicazioni mobili via satellite, attribuendo la dovuta considerazione alle aree agricole e remote dei paesi in via di sviluppo:
- (e) agendo nel rispetto dell'equa concorrenza e delle norme e regolamenti applicabili.

#### I seguenti Articoli sono cancellati:

gnato
ne

#### Si aggiunge il seguente Articolo 4:

#### Articolo 4

#### Attuazione dei principi di base

- (1) L'Organizzazione, previa approvazione dell'Assemblea, darà esecuzione ad un Accordo sui Servizi Pubblici con la Compagnia, e concluderà altri accordi che potranno rendersi necessari per consentire all'Organizzazione di controllare e far sì che la Compagnia osservi i principi di base di cui all'Articolo 3, nonché per attuare altre eventuali disposizioni della presente Convenzione.
- (2) Le Parti sul cui territorio sono ubicate sedi della Compagnia adotteranno i provvedimenti adeguati, in conformità con le leggi nazionali, eventualmente necessari a consentire alla Compagnia di continuare ad erogare servizi GMDSS ed osservare gii altri principi di base, di cui all'Articolo 3.

#### Articolo 9 – Struttura, diventa il nuovo Articolo 5

I paragrafi (b) e (c) del nuovo Articolo 5 sono cancellati con l'aggiunta di un nuovo paragrafo (b):

(c) un Segretariato, alle dipendenze di un Direttore.

#### Articolo 10 - Assemblea - Composizione e riunioni, diventa il nuovo Articolo 6

### Nnuovo Articolo 6(2) è sostituito dal seguente testo con l'aggiunta di un nuovo paragrafo (3):

- (2) Ogni due anni si terranno sessioni ordinarie dell'Assemblea. Sessioni straordinarie saranno convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del Direttore, ovvero in base alle disposizioni enunciate nelle Norme Procedurali dell'Assemblea.
- (3) Tutte le Parti sono autorizzate a frequentare ed a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, indipendentemente dal luogo in cui si svolge la riunione. Gli accordi presi con eventuali paesi ospitanti saranno assunti nel rispetto di tali obblighi.

Articolo 11 - Assemblea - Procedure, diventa il nuovo Articolo 7

Articolo 12 – Assemblea – Funzioni, diventa il nuovo Articolo 8, e viene sostituito con il testo seguente:

#### Articolo 8

#### Assemblea - Funzioni

Le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

- (a) esaminare e rivedere le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'Organizzazione e le attività della Compagnia che si collegano ai principi di base, enunciati all'Articolo 3, tenendo conto delle raccomandazioni della Compagnia in merito;
- (b) adottare i provvedimenti o le procedure necessarie a garantire che la Compagnia osservi i principi di base, come previsto all'Articolo 4, compresa l'approvazione della conciusione, delle modifiche e della sospensione dell'Accordo sui Servizi Pubblici, di cui all'Articolo 4(1);
- (c) decidere sulle questioni relative ai rapporti formali fra l'Organizzazione e gli Stati, che siano Parti o meno, e le organizzazioni internazionali;
- (d) decidere su eventuali emendamenti alla Convenzione, in base all'Articolo 18 della stessa;
- (e) nominare un Direttore, come previsto all'Articolo 9, e destituirlo;
- (f) esercitare tutte le altre funzioni ad essa conferite in base a qualunque altro Articolo della presente Convenzione.

#### I seguenti Articoli sono cancellati:

Articolo 13	Consiglio – Composizione
Articolo 14	Consiglio – Procedura
Articolo 15	Consiglio – Funzioni
Articolo 16	Organo direttivo
Articolo 17	Rappresentanza alle riunioni

#### Si aggiunge il seguente, nuovo Articolo 9:

#### Articolo 9

#### Segretariato

- (1) Il Direttore avrà un mandato della durata di quattro anni o di un'altra durata decisa dall'Assemblea.
- (2) Il Direttore sarà il rappresentante legale dell'Organizzazione ed il Funzionario Esecutivo Capo del Segretariato, sarà responsabile nei confronti dell'Assemblea ed agirà sotto la sua direzione.
- (3) Il Direttore, ferme restando le direttive e le istruzioni dell'Assemblea, determinerà la struttura, i livelli del personale e il rapporto d'impiego standard dei funzionari e degli impiegati, dei consulenti e degli altri esperti del Segretariato, e nominerà il personale del Segretariato.
- (4) Il criterio fondamentale per la nomina del Direttore e dell'altro personale del Segretariato sarà la necessità di garantire i massimi livelli di integrità, competenza ed efficienza.
- (5) L'Organizzazione concluderà un accordo con ogni Parte nel cui territorio l'Organizzazione istituisca il Segretariato, tale accordo sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e riguarderà le agevolazioni, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore, degli altri funzionari e dei rappresentanti delle Parti durante la loro permanenza nel territorio del Governo ospitante, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni. L'Accordo sarà sospeso se il Segretariato si trasferirà dal territorio del Governo ospitante.
- (6) Tutte le Parti, diverse dalla Parte che ha stipulato un accordo di cui al precedente comma (5), concluderanno un Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione del suo Direttore, del suo personale, degli esperti che svolgono

missioni per l'Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti durante la loro permanenza nel territorio delle Parti, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni. Il Protocollo sarà separato dalla Convenzione e conterrà le condizioni della sua sospensione.

### Articolo 18 – Spese inerenti alle riunioni, diventa il nuovo Articolo 10, e viene sostituito con il testo seguente:

#### Articolo 10

#### Spese

- (1) L'Organizzazione, nell'Accordo sui Servizi Pubblici, predisporrà le spese relative a quanto segue, a carico della Compagnia:
  - (a) creazione e funzionamento del Segretariato;
  - (b) svolgimento delle sessioni dell'Assemblea,
  - (c) attuazione di tutti i provvedimenti adottati dall'Organizzazione in conformità con l'Articolo 4, per far sì che la Compagnia rispetti i principi di base.
- (2) Ogni Parte sosterrà le proprie spese di rappresentanza alle riunioni dell'Assemblea.

#### I seguenti Articoli sono cancellati:

Articolo 19 Fissazione dei canoni di utilizzazione

Articolo 20 Stipula dei contratti

Articolo 21 Invenzioni e informazioni tecniche

### Articolo 22 – Responsabilità, diventa il nuovo Articolo 11, e viene sostituito con il testo seguente:

#### Articolo 11

#### Responsabilità

Le Parti non-sono responsabili in quanto tali degli atti e degli obblighi della Compagnia, se non nei rapporti con coloro che non sono Parti o con le persone fisiche o giuridiche che esse rappresentano e nella misura in cui tale responsabilità può derivare da trattati in vigore fra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, quanto precede non impedisce alla Parte a cui, in base a tale trattato, è stato richiesto di pagare un indennizzo ad una non-Parte o ad una persona fisica o giuridica che essa può rappresentare, di fare appello ai diritti di cui può godere ai sensi di quel trattato nei confronti di una qualsiasi altra Parte.

#### I seguenti Articoli sono cancellati:

Articolo 23 Costi esclusi
Articolo 24 Revisione contabile

Articolo 25 – Personalità giuridica, diventa il nuovo Articolo 12, e viene sostituito con il testo seguente:

#### Articolo 12

#### Personalità giuridica

L'Organizzazione avrà personalità giuridica. Ai fini del suo corretto funzionamento, avrà in particolare facoltà di stipuiare contratti, acquistare, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte ad un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.

#### Il seguente Articolo è cancellato:

Articolo 26 Privilegi immunità

Articolo 27 – Rapporti con le altre organizzazioni internazionali, diventa il nuovo Articolo 13, e viene sostituito con il testo seguente:

#### Articolo 13

#### Rapporti con le altre organizzazioni internazionali

L'Organizzazione collaborerà con le Nazioni Unite e con i suoi organi che si occupano di utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico e dell'oceano, nonché con le sue Agenzie Specializzate, come pure con altre organizzazioni internazionali, su questioni di interesse comune.

# L'Articolo 28 – Notifica all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, è cancellato

# L'Articolo 29 – Ritiro, diventa il nuovo Articolo 14 E viene sostituito con il testo seguente:

# Articolo 14

# Ritiro

Ogni Parte può, con notifica scritta al Depositario, ritirarsi volontariamente dall'Organizzazione in qualunque momento, il ritiro sarà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

# Il seguente Articolo è cancellato:

# Articolo 30 Sospensione e denuncia

Articolo 31 – Composizione delle controversie, diventa il nuovo Articolo 15, e viene sostituito con il testo seguente:

# Articolo 15

# Composizione delle controversie

Le controversie fra le Parti, o fra le Parti e l'Organizzazione, relative a qualunque questione di cui alla presente Convenzione, saranno composte tramite negoziato fra le parti interessate. Qualora, entro il termine di un anno dalla data in cui una Parte ha

chiesto la composizione, questa non è stata raggiunta e le Parti alla controversia non hanno concordato (a) in caso di controversia fra le Parti, di sottoporla alla Corte Internazionale di Giustizia, o (b) in caso di altre controversie, a un'altra procedura di composizione, la controversia, se le Parti sono consenzienti, può essere sottoposta ad arbitrato, in conformità con l'Allegato alla presente Convenzione.

L'Articolo 32 – Firma e ratifica, diventa il nuovo Articolo 16, e vi sono apportati i seguenti emendamenti:

Il titolo dell'Articolo è modificato in Consenso al Vincolo I paragrafi (3) e (4) sono cancellati

Il paragrafo (5) è cancellato e sostituito dal segueme testo:

(5) Non si possono porre riserve alla presente Convenzione.

L'Articolo 33 - Entrata in vigore, diventa il nuovo Articolo 17,

L'Articolo 34 – Emendamenti, diventa il nuovo Articolo 18, e viene sostituito con il testo seguente:

## Artícolo 18

# Emendamenti

- (1) Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed il Direttore provvederà a trasmetterli a tutte le aitre Parti ed alla Compagnia. L'Assemblea esaminerà l'emendamento non prima dei sei mesi successivi, tenendo conto di tutte le raccomandazioni della Compagnia. Tale periodo può in casi particolari essere ridotto di tre mesi al massimo dall'Assemblea con decisione sulle questioni fondo.
- (2) Qualora adottato dall'Assemblea, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica di accettazione dai due terzi degli Stati che erano Parti al momento dell'adozione da parte dell'Assemblea. Al momento dell'entrata in vigore, l'emendamento sarà vincolante per le Parti che lo hanno

accettato. Per gli altri Stati che erano Parti quando l'Assemblea ha adottato l'emendamento, quest'ultimo diventerà vincolante alla data in cui il Depositario riceverà la relativa notifica di accettazione.

# L'Articolo 35 -Depositario, diventa il nuovo Articolo 19

Il nuovo Articolo 19, paragrafi (2) e (3), viene sostituito con il testo seguente:

- (2) Il Depositario informerà tempestivamente tutte le Parti-
  - (a) di ogni firma della Convenzione;
  - (b) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  - (c) dell'entrata in vigore della Convenzione,
  - (d) dell'adozione di ogni emendamento alla Convenzione e della relativa entrata in vigore;
  - (e) di ogni notifica di ritiro,
  - (f) delle altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione.
- (3) Al momento dell'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione, il Depositario ne trasmetterà una copia autenticata al Segretariato delle Nazioni Unite, per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Il titolo dell'Allegato alla Convenzione viene sostituito dal seguente:

# PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE

L'Articolo 1 dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

# Articolo 1

Le controversie soggette alla giurisdizione dell'Articolo 15 della Convenzione saranno trattate da un tribunale arbitrale composto da tre membri.

# L'Articolo 2 dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

# Articolo 2

Ogni ricorrente o gruppo di ricorrenti che desiderino sottoporre una controversia ad arbitrato faranno pervenire a ciascun convenuto ed al Segretariato un documento contenente:

- (a) una descrizione completa della controversia, il motivo per il quale a ciascun convenuto è stato chiesto di partecipare all'arbitrato e le misure richieste;
- (b) i motivi per i quali l'oggetto della controversia è di competenza di un tribunale e le ragioni per le quali le misure richieste potranno essere concesse, se il tribunale si pronuncerà a favore del ricorrente;
- (c) una esposizione che spieghi il motivo per cui il ricorrente non ha potuto comporte la controversia tramite negoziato o mezzi diversi dall'arbitrato;
- (d) la prova dell'accordo o del consenso delle parti quando questa è una condizione per fare ricorso all'arbitrato;
- (e) il nome della persona designata dal ricorrente a fungere da membro del tribunale.

Il Segretariato distribuirà tempestivamente ad ogni parte una copia del documento.

# L'Articolo 3, paragrafo (1) dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

(1) Entro sessanta giorni dalla data in cui tutti i convocati avranno ricevuto copie dei documenti di cui all'Articolo 2, essi designeranno collegialmente una persona che fungerà da membro del tribunale. Entro tale periodo, i convenuti potranno far pervenire congiuntamente o individualmente ad ogni parte alla controversia ed al Segretariato un documento contenente le loro risposte, individuali o collettive, al documento di cui all'Articolo 2, comprese eventuali controquerele derivanti dall'oggetto della controversia.

# L'Articolo 5, paragrafi (2), (6), (8) e (11) dell'Allegato vengono sostituiti dai seguenti testi:

- (2) I procedimenti si svolgeranno a porte chiuse e tutti i materiali presentati al tribunale saranno riservati. Tuttavia, l'Organizzazione avrà il diritto di partecipare ed avra accesso al materiale presentato. Nel caso in cui l'Organizzazione sia parte in causa tutte le parti avranno diritto di essere presenti e di avere accesso al materiale presentato.
- (6) Il tribunale ascolterà e determinerà le controquereie direttamente derivant dall'oggetto della controversia, nel caso in cui esse siano di sua competenza, come stabilito dail'Articolo 15 della Convenzione.
- (8) Il tribunale potrà sospendere i procedimenti in qualunque momento durante i procedimento, qualora decida che la controversia oltrepassi i limiti delle competenze specificate all'Articolo 15 della Convenzione.
- (11) Il tribunale inoltrerà la sua decisione al Segretariato, che la distribuirà a tutte le parti

# L'Articolo 7 dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

# Articolo 7

Ogni parte o l'Organizzazione possono chiedere al tribunale il permesso di intervenire  $\epsilon$  diventare anch'essi parte della controversia. Il tribunale concederà il permesso nel caso in cui stabilirà che il richiedente abbia un interesse sostanziale nel caso.

# L'Articolo 9 dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

# Articolo 9

Ogni parte o l'Organizzazione forniranno tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una parte o di sua spontanea iniziativa, riterrà necessarie per lo svolgimento e la composizione della controversia.

# L'Articolo 11 dell'Allegato viene sostituito dal seguente testo:

## Articolo 11

- (1) La sentenza del tribunale sarà conforme al diritto internazionale e si baserà su
  - (a) la Convenzione,
  - (b) i principi dei diritto generalmente accettati
- (2) Le sentenze del tribunale, comprese quelle raggiunte con l'accordo delle parti in conformità con l'Articolo 5 (7), saranno vincolanti per tutte le parti e saranno da esse rispettate in buona fede. Qualora l'Organizzazione sia una parte in causa ed il tribunale stabilisca che una decisione di uno qualsiasi dei suoi organi è nulla e non valida, in quanto non autorizzata dalla Convenzione o non conforme ad essa, la sentenza del tribunale sarà vincolante per tutte le Parti.
- (3) Qualora insorga una controversia sul significato e la portata della sua sentenza, il tribunale la interpreterà su richiesta di una delle parti in causa.

# EMENDAMENTI ALL'ACCORDO OPERATIVO SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE

L'Articolo XVII, comma (2) - Entrata in vigore, viene sostituito dal seguente testo:

(2) Il presente Accordo scadrà quando la Convenzione cesserà di essere in vigore, oppure quando entreranno in vigore gli entendamenti alla Convenzione di cancellazione dei riferimenti all'Accordo Operativo, a seconda di quale sia la data precedente.

## NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede la disciplina per l'emanazione di regolamenti aventi contenuto normativo da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 263, ha reso esecutiva la Convenzione sull'istituzione di una organizzazione internazionale sui satelliti marittimi, (INMARSAT), con annesso accordo operativo, adottata a Londra il 3 settembre 1976.

## 00G0131

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore Alfonso Andriani, vice redattore

۷,

(3651373/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## **ABRUZZO**

♦ CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA Via A. Herio, 21

◇ L'AQUILA LIBRERIA LA LUNA Viale Persichetti, 9/A

♦ PESCARA PESCARA LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146 LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ Via Galilei (ang. via Gramsci)

♦ SULMONA LIBRERIA UFFICIO IN Circonv. Occidentale, 10

♦ TERAMO

LIBRERIA DE LUCA Via Riccitelli, 6

## **BASILICATA**

LIBRERIA MONTEMURRO Via delle Beccherie, 69 GULLIVER LIBRERIE Via del Corso, 32

♦ POTENZA LIBRERIA PAGGI ROSA Via Pretoria

#### CALABRIA

LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27

Via Monte Santo, 70/A

♦ PALMI LIBRERIA IL TEMPERINO Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA LIBRERIA L'UFFICIO Via B. Buozzi, 23/A/B/C

♦ VIBO VALENTIA LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuele III

## **CAMPANIA**

♦ ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 11

VIA del Gott, 11

◇ AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3

VIA Vasto, 15

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30-32 CARTOLIBRERIA CESA Via G. Nappi, 47

♦ BENEVENTO LIBRERIA LA GIUDIZIARIA Via F. Paga, 11 LIBRERIA MASONE

Viale Rettori, 71

♦ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33 CASTELLAMMARE DI STABIA LINEA SCUOLA

Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI/
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO LIBRERIA GUIDA 3 Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA, GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Vista Augusto 189 170 Viale Augusto, 168-170 LIBRERIA GUIDA 2 Via Merliani, 118 LIBRERIA I.B.S. Salita del Casale, 18

♦ NOCERA INFERIORE LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO Via Fava, 51;

♦ NOLA

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA Via Fonseca, 59

CARTOLIBRERIA GM Via Crispi SALERNO

LIBRERIA GUIDA Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA** LIBRERIA GIURIDICA CERUTI Piazza Tribunali, 5/F LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Castiglione, 1/C GIURIDICA EDINFORM Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15 CESENA

LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5

FERRARA LIBRERIA PASELLO

Via Canonica, 16-18 FORLÌ LIBRERIA CAPPELLI

Via Lazzaretto, 51 LIBRERIA MODERNA Corso A. Diaz, 12

♦ MODENA LIBRERIA GOLIARDICA Via Berengario, 60

◇ PARMA LIBRERIA PIROLA PARMA Via Farini, 34/D

♦ PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO

Via Corrado Ricci, 12 **REGGIO EMILIA** LIBRERIA MODERNA Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16

PORDENONE LIBRERIA MINERVA Piazzale XX Settembre, 22/A

LIBRERIA TERGESTE Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE LIBRERIA BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 LIBBERIA TARANTOLA Via Vittorio Veneto, 20

# I AZIO

♦ FROSINONE

LIBRERIA EDICOLA CARINCI Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Viale dello Statuto, 28-30

LIBBERIA LA CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA Via S. Maria Maggiore, 121 LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E-F-G LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 LIBRERIA IL TRITONE Via Tritone, 61/A LIBRERIA MEDICHINI Via Marcantonio Colonna, 68-70 LA CONTABILE Via Tuscolana, 1027

♦ SORA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Abruzzo, 4 TIVOLI LIBRERIA MANNELLI Viale Mannelli, 10

VITERBO LIBRERIA "AR" Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare LIBRERIA DE SANTIS

LIGURIA

♦ CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

Via Venezia Giulia, 5

LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI Galleria E. Martino, 9

♦ IMPERIA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

**♦ BERGAMO** 

LIBRERIA LORENZELLI Via G. D'Alzano, 5

O BRESCIA LIBRERIA QUERINIANA Via Trieste, 13

♦ BRESSO LIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11

♦ BUSTO ARSIZIO CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4

♦ сомо LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI Via Mentana, 15

♦ GALLARATE LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) LIBRERIA TOP OFFICE Via Torino, 8

♦ LECCO LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI Corso Mart. Liberazione, 100/A

♦ LIPOMO EDITRICE CESARE NANI Via Statale Briantea, 79

♦ LODI LA LIBRERIA S.a.s.

Via Defendente, 32 ♦ MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32

♦ MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE Galleria V. Emanuele II, 13-15 FOROBONAPARTE S.r.I.

Foro Bonaparte, 53 ♦ MONZA LIBRERIA DELL'ARENGARIO Via Mapelli, 4

◇ PAVIA LIBRERIA GALASSIA Corso Mazzini, 28

♦ SONDRIO LIBRERIA MAC Via Caimi, 14

VARESE LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO Via Albuzzi, 8

## Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## **MARCHE**

LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA Via Don Minzoni, 6

◇ PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38

#### MOLISE

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. Via Capriglione, 42-44 CENTRO LIBRARIO MOLISANO Viale Manzoni, 81-83

#### **PIEMONTE**

♦ ALBA

CASA EDITRICE I.C.A.P. Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI Corso Roma, 122

♦ BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14

♦ CUNEO

CASA EDITRICE ICAP Piazza dei Galimberti, 10

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32

♦ TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO Via Cavour, 17

♦ VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI Corso Mameli, 55 - Intra

◇ VERCELLI CARTOLIBRERIA COPPO Via Galileo Ferraris, 70

# **PUGLIA**

♦ ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART Corso V. Emanuele, 16

♦ BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 LIBRERIA PALOMAR Via P. Amedeo, 176/B LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI Via Sparano, 134 LIBRERIA FRATELLI LATERZA Via Crisanzio, 16

♦ BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO Corso Garibaldi, 38/A

◇ CERIGNOLA LIBRERIA VASCIAVEO

Via Gubbio, 14 ♦ FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 2

♦ LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30 MANFREDONIA LIBRERIA IL PAPIRO Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24

LIBRERIA FUMAROLA Corso Italia, 229

#### **SARDEGNA**

LIBRERIA F.LLI DESSÌ Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO

LIBRERIA CANU Corso Umberto I, 19

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 11 LIBRERIA AKA Via Roma, 42

#### SICILIA

△ ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. Via Caronda, 8-10 CARTOLIBRERIA BONANNO Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING Via Panoramica dei Templi, 17

LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto I. 111

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106-108

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA Via Etnea, 393 LIBRERIA ESSEGICI Via F. Riso, 56 LIBRERIA RIOLO FRANCESCA Via Vittorio Emanuele, 137

LIBRERIA LA SENORITA Corso Italia, 132-134

MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55

**PALERMO** 

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Via Ruggero Settimo, 37 LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza V. E. Orlando, 15-19 LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. Piazza S. G. Bosco, 3 LIBRERIA DARIO FLACCOVIO Viale Ausonia, 70 LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO Via Villaermosa, 28 LIBRERIA SCHOOL SERVICE Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA LIBRERIA DI LORENZO

SIRACUSA

Via Roma, 259

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA Piazza Euripide, 22

♦ TRAPANI

LIBRERIA LO BUE Via Cascio Cortese, 8 LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA Corso Italia, 81

## TOSCANA

LIBRERIA PELLEGRINI Via Cavour, 42

♦ FIRENZE

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» Via Cavour, 46/R LIBRERIA MARZOCCO Via de' Martelli, 22/R LIBRERIA ALFANI Via Alfani, 84-86/R

NUOVA LIBRERIA Via Mille, 6/A

♦ LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA Corso Amedeo, 23-27 LIBRERIA IL PENTAFOGLIO Via Fiorenza, 4/B

LIBRERIA BARONI ADRI Via S. Paolino, 45-47 LIBRERIA SESTANTE Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI Via Macallè, 37

◇ PRATO

LIBRERIA GORI Via Ricasoli, 25

♦ SIENA

LIBRERIA TICCI Via delle Terme, 5-7

♦ VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

LIBRERIA DISERTORI Via Diaz, 1

# **UMBRIA**

♦ FOLIGNO

LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41

♦ PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI Corso Vannucci 82 LIBRERIA LA FONTANA Via Sicilia, 53

LIBRERIA ALTEROCCA Corso Tacito, 29

## **VENETO**

♦ BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO

LIBRERIA CANOVA Via Cavour, 6/B

◇ PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI Via Roma, 114

♦ ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2

♦ TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA Via Calmaggiore, 31

◇ VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S. S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

♦ VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S. Via Adigetto, 43 LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO Via G. Carducci, 44 LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880 Corso Palladio, 11

#### MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
  - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
  - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,					
inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale - semestrale		508.000 289.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	L. L.	106.000 68.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale	L.	416.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	-	00.000
- semestrale		231.000	- annuale	L. L.	267.000 145.000
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		140.000
- annuale	L. L.	115.500 69.000	contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie		
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			speciali (ex tipo F): - annualesemestrale	L. L.	1.097.000 593.000
- annuale	L. L.	107.000 70.000	Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	L.	273.000	(escluso il tipo A2):		982.000
- semestrale		150.000	- annuale	L. L.	520.000
Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativ riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico p			amento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si		
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie gene	erale .			L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione					1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concersi ed esami»					2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione  Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione					1.500
			azionee	L. L.	1.500 1.500
Supplemento	traord	linario "F	Rollettino delle estrazioni»		
			Bollettino delle estrazioni»	L.	162.000
Abbonamento annuale			Bollettino delle estrazioni»	L. L.	
Abbonamento annuale	e				162.000
Abbonamento annuale	e aordin	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»	L.	162.000 1.500
Abbonamento annuale	e aordin	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»	L.	162.000 1.500 105.000
Abbonamento annuale	e aordin	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»	L.	162.000 1.500
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta	aordin	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»	L.	162.000 1.500 105.000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale	e aordin  u Uffici - Sur	ario «Co ale su M pplementi	nto riassuntivo del Tesoro» ICROFICHES - 2000	L. L. L.	162.000 1.500 105.000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimai Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin	aordin  a Uffici  - Sup  nali)  ne di Ga	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 2000  ordinari - Serie speciali)	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimai Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin	aordin  a Uffici  - Sup  nali)  ne di Ga	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro» ICROFICHES - 2000 ordinari - Serie speciali)	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimai Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin	a Uffici - Supnali) . ne di Galata (da	nario «Co	nto riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 2000  ordinari - Serie speciali)	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000 1.300.000 1.500
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settima Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomando N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30	aordin  a Uffici  Supnali)  ne di Galata (da	iale su M pplementi azzetta Uf a 1 a 10 m	nto riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 2000 ordinari - Serie speciali)  ficiale crofiches)	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000 1.300.000 1.500
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settima Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomand N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30  PA Abbonamento annuale	a Uffici - Sup nali) . ne di Ga data (da	iale su M pplementi azzetta Uf a 1 a 10 m	nto riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 2000 ordinari - Serie speciali)  ficiale crofiches)  - INSERZIONI	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000 1.300.000 1.500 4.000
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion  Supplemento str Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato  Gazzetta (Serie generale Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settima Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagin Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomand N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30  PA Abbonamento annuale Abbonamento semestrale	a Uffici - Sup nali) ne di Gata (da 0%.	iale su M pplementi azzetta Uf a 1 a 10 m	nto riassuntivo del Tesoro»  ICROFICHES - 2000 ordinari - Serie speciali)  ficiale crofiches)	L. L. L.	162.000 1.500 105.000 8.000 1.300.000 1.500 4.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

gersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMAUfficio abbonamentiVendita pubblicazioniUfficio inserzioniNumero verde№ 06 85082149/85082221№ 06 85082150/85082276№ 06 85082146/85082189№ 800-864035

TIS



L. 4.500